



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI VILLANOVAFORRU

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 17.11.2005)

INDICE

PARTE I – IL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Articolo 1 Generalità.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 2 Ruolo e composizione</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 3 Attribuzioni e competenze</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 4 Durata in carica del Consiglio.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 5 Le adunanze consiliari.....</i>	<i>6</i>

PARTE II – L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – IL SINDACO

<i>Articolo 6 Presidenza delle adunanze</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 7 Compiti e poteri del Sindaco.....</i>	<i>7</i>

CAPO II – I GRUPPI CONSILIARI

<i>Articolo 8 Costituzione dei Gruppi consiliari.....</i>	<i>9</i>
---	----------

CAPO III – LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

<i>Articolo 9 Costituzione, competenze e composizione.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 10 Presidenza e convocazione.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 11 Funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 12 Segreteria delle Commissioni consiliari permanenti.....</i>	<i>11</i>

CAPO IV – COMMISSIONI SPECIALI E DI INDAGINE

<i>Articolo 13 Commissioni speciali.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 14 Commissione di indagine</i>	<i>12</i>

CAPO V – I CONSIGLIERI COMUNALI

<i>Articolo 15 Generalità.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 16 Entrata in carica – Convalida.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 17 Dimissioni</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 18 Decadenza e rimozione dalla carica.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 19 Sospensione dalle funzioni.....</i>	<i>16</i>

<i>Articolo 20 Diritto d'iniziativa.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 21 Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi.....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 22 Diritto di esercizio del mandato elettivo</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 23 Diritto di espressione</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 24 Responsabilità personale.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 25 Partecipazione alle adunanze</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 26 Astensione obbligatoria.....</i>	<i>19</i>

CAPO VI – NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

<i>Articolo 27 Indirizzi.....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 28 Modalità di nomina e di incarico.....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 29 Funzioni rappresentative</i>	<i>20</i>

PARTE III – IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – I LAVORI CONSILIARI

<i>Articolo 30 Ordine del giorno dei lavori consiliari.....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 31 Pubblicazione dell'Ordine del giorno.....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 32 Deposito degli atti.....</i>	<i>22</i>

CAPO II – LE ADUNANZE CONSILIARI

<i>Articolo 33 Le riunioni del Consiglio comunale.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 34 Adunanze di prima convocazione</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 35 Adunanze di seconda convocazione</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 36 Adunanze ordinarie.....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 37 Adunanze straordinarie</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 38 Sedute pubbliche.....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 39 Sedute “aperte”.....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 40 Sedute segrete</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 41 La sede delle adunanze</i>	<i>26</i>

CAPO III – LA CONVOCAZIONE DELLE ADUNANZE CONSILIARI

<i>Articolo 42 Iniziativa di convocazione.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 43 Avviso di convocazione</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 44 Notifica dell'avviso di convocazione</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 45 Termini di consegna dell'avviso di convocazione.....</i>	<i>29</i>

CAPO IV – LA DISCIPLINA DELLE ADUNANZE CONSILIARI

<i>Articolo 46 Comportamento dei Consiglieri.....</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 47 Comportamento del pubblico.....</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 48 Ammissione di funzionari e consulenti in aula.....</i>	<i>32</i>

CAPO V – LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

<i>Articolo 49 Ordine di trattazione degli argomenti.....</i>	<i>33</i>
<i>Articolo 50 Norme generali per la discussione.....</i>	<i>33</i>

CAPO VI – IL DIBATTITO CONSILIARE

<i>Articolo 51 Comunicazioni e proposte.....</i>	<i>35</i>
<i>Articolo 52 Interrogazioni.....</i>	<i>35</i>
<i>Articolo 53 Interpellanze</i>	<i>36</i>
<i>Articolo 54 Mozioni.....</i>	<i>37</i>
<i>Articolo 55 Deliberazioni consiliari.....</i>	<i>37</i>
<i>Articolo 56 Immediata eseguibilità</i>	<i>38</i>
<i>Articolo 57 Mozione d'ordine</i>	<i>38</i>
<i>Articolo 58 Questioni procedurali.....</i>	<i>39</i>
<i>Articolo 59 Questione pregiudiziale e sospensiva.....</i>	<i>39</i>
<i>Articolo 60 Fatto personale</i>	<i>40</i>

CAPO VII – LE VOTAZIONI

<i>Articolo 61 Designazione degli scrutatori.....</i>	<i>41</i>
<i>Articolo 62 Modalità generali di voto.....</i>	<i>41</i>
<i>Articolo 63 votazione in forma palese.....</i>	<i>42</i>
<i>Articolo 64 votazione per appello nominale</i>	<i>42</i>
<i>Articolo 65 votazione segreta.....</i>	<i>42</i>
<i>Articolo 66 Esito delle votazioni</i>	<i>44</i>

CAPO VIII – IL VERBALE DELLE ADUNANZE

<i>Articolo 67 Contenuti, redazione e firma.....</i>	<i>45</i>
--	-----------

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI

<i>Articolo 68 Interpretazione del regolamento</i>	<i>46</i>
<i>Articolo 69 Definizione dei termini temporali</i>	<i>46</i>
<i>Articolo 70 Entrata in vigore.....</i>	<i>46</i>
<i>Articolo 71 Diffusione</i>	<i>47</i>
<i>Articolo 72 Revisione del regolamento e verifica sulla sua attuazione.....</i>	<i>47</i>

PARTE I

IL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Generalità

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalla legge, dallo statuto del Comune e dal presente regolamento.

Articolo 2

Ruolo e composizione

1. Il Consiglio comunale è l'organo istituzionale che rappresenta la comunità locale ed è preposto alle funzioni di indirizzo e controllo politico ed amministrativo del Comune.
2. E' composto da 13 Consiglieri, compreso il Sindaco.
3. All'interno del Consiglio comunale possono costituirsi Gruppi consiliari, di norma riferiti alle liste che si sono presentate alle consultazioni elettorali.
4. Alle adunanze del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

Articolo 3

Attribuzioni e competenze

1. Il Consiglio comunale adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalla legge. Definisce le norme statutarie del Comune e quelle regolamentari per il suo funzionamento alle quali si uniforma nello svolgimento delle proprie azioni. Impronta la sua attività ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità privilegiando il metodo della programmazione in raccordo con quella statale, regionale e provinciale.

2. Promuove gli indirizzi ed adotta gli atti necessari per la realizzazione del mandato di legislatura approvato dagli elettori.
3. Partecipa, nei modi stabiliti dallo statuto, alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche indicate dal Sindaco e dalla Giunta.
4. Esercita l'azione di controllo sull'operato dell'Amministrazione.

Articolo 4 *Durata in carica del Consiglio*

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Tali atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendano necessaria l'adozione.

Articolo 5 *Le adunanze consiliari*

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono di regola pubbliche.
2. Le adunanze del Consiglio possono essere ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie esclusivamente quelle nelle quali figura all'ordine del giorno la trattazione del bilancio preventivo ovvero del conto consuntivo.

PARTE II

L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

IL SINDACO

Articolo 6

Presidenza delle adunanze

1. Il Sindaco convoca e presiede le adunanze del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco, ed ove anche questi sia assente od impedito, dal Consigliere anziano.

Articolo 7

Compiti e poteri del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne è il portavoce ufficiale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
2. Il Sindaco provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento.
3. Il Sindaco concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione. Introduce le proposte per le quali si discute e si vota e sulle stesse può richiedere l'intervento dell'Assessore competente per le necessarie precisazioni. Determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.
4. Il Sindaco esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine nell'aula consiliare e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Sindaco si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
5. Il Sindaco convoca le adunanze consiliari e ne fissa l'ordine del giorno.
6. Il Sindaco è tenuto a iscrivere all'ordine del giorno della successiva adunanza consiliare, le proposte presentate per scritto da almeno 3 Consiglieri in carica (un quinto). In tal caso il Consiglio Comunale deve riunirsi entro 20 giorni dalla protocollazione della proposta.

7. Il Sindaco è altresì tenuto a riunire il Consiglio comunale entro 20 giorni dalla protocollazione della richiesta, a seguito di istanza con firme autenticate, promossa da almeno 100 elettori o da 2 associazioni iscritte all'albo comunale per trattare temi di interesse collettivo.
8. Il Sindaco deve garantire che l'informazione sui punti sottoposti all'attenzione del Consiglio sia esaustiva. A tal fine, verifica il puntuale rispetto delle norme sul preventivo deposito degli atti. Il Sindaco promuove i rapporti del Consiglio comunale con la Giunta, il Revisore dei conti, le istituzioni ed aziende locali e speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.
9. Il Sindaco autorizza i Consiglieri a recarsi, per ragioni inerenti al mandato, in missione fuori dal territorio comunale.

CAPO II

I GRUPPI CONSILIARI

Articolo 8

Costituzione dei Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, in assenza di comunicazioni diverse, un Gruppo consiliare.
2. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un Gruppo consiliare.
3. La costituzione di Gruppi consiliari non corrispondenti alle liste elettorali può avvenire solo nel caso che siano composti da almeno tre Consiglieri.
4. La costituzione dei Gruppi consiliari può avvenire durante la seduta di insediamento del Consiglio comunale neo eletto con dichiarazione da inserire a verbale da parte del Capogruppo designato. In mancanza di tali designazioni, viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti. Durante il periodo di legislatura, eventuali variazioni dei Capigruppo dovranno essere comunicate per iscritto al Sindaco almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio dalla quale diventeranno operative.
5. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione, con le modalità di cui al comma 4 ultimo capoverso, al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza.

CAPO III
LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Articolo 9
Costituzione, competenze e composizione

1. Il Consiglio comunale, per tutta la durata in carica, può costituire al suo interno Commissioni consiliari permanenti.
2. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione permanente è fissato dai relativi Regolamenti o da specifico atto deliberativo.
3. Ciascun gruppo consiliare propone, dandone comunicazione al Sindaco, i propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti.
4. Il Sindaco sottopone all'approvazione del Consiglio comunale la composizione delle Commissioni consiliari che avverrà con votazione segreta con l'indicazione di un solo nominativo per ogni Consigliere votante.
5. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
6. Alle sedute delle Commissioni possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco, gli Assessori, nonché i Consiglieri che non fanno parte della Commissione medesima.
7. Partecipano altresì, se richiesto e in accordo con il Presidente della commissione, i Responsabili d'area, i dipendenti comunali cui fa capo la responsabilità istruttoria della pratica trattata, ed altri soggetti, la cui presenza è ritenuta utile per l'approfondimento del tema da trattare.
8. I Commissari assenti ad una seduta della commissione possono farsi sostituire da un altro Consigliere purché non sia alterato, nella composizione della commissione, il rapporto maggioranza – minoranza.
9. I Commissari sono tenuti, salvo giustificati motivi, a partecipare a tutte le adunanze della Commissione di cui fanno parte. Coloro che non intervengono a tre adunanze consecutive senza aver fornito motivate giustificazioni nei termini previsti dall'art. 18 del presente Regolamento, sono soggetti all'avviamento del procedimento di rimozione dalla carica di Commissario.

Articolo 10

Presidenza e convocazione

1. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
2. La convocazione è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare.

Articolo 11

Funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti

1. La riunione della Commissione consiliare permanente è valida quando sia presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
2. La Commissione predispone annualmente una relazione sull'attività svolta che viene presentata dal proprio Presidente nella seduta che tratta il conto consuntivo.
3. Dei lavori della Commissione, viene redatto verbale in forma sommaria nel quale, su richiesta dei Commissari, possono essere integralmente riportate le posizioni espresse nella discussione o allegati documenti di cui è stata data lettura. Tali verbali sono sottoscritti, per convalida, dal verbalizzante e dal Presidente della commissione.

Articolo 12

Segreteria delle Commissioni consiliari permanenti

1. Le funzioni di supporto per le Commissioni consiliari sono svolte dall'Ufficio di Segreteria Comunale ad eccezione dell'istruttoria delle pratiche da trattare e della verbalizzazione delle sedute che sono demandate, di norma, al servizio competente in materia.
2. L'Ufficio competente, su indicazione del Presidente della Commissione, provvede alle convocazioni dei Commissari e dei membri esterni eventualmente richiesti. Cura il deposito della documentazione istruttoria, dei verbali delle adunanze e detiene il registro delle presenze.
3. A cura dell'Ufficio competente le copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al Sindaco, agli Assessori competenti ed al Segretario comunale e sono inserite, anche per estratto, nei fascicoli delle corrispondenti proposte di deliberare.

CAPO IV **COMMISSIONI SPECIALI E DI INDAGINE**

Articolo 13 *Commissioni speciali*

1. Il Consiglio comunale può costituire a maggioranza assoluta dei propri membri, su proposta del Sindaco o di un Gruppo consiliare, commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani o per la trattazione di temi di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. Di tali commissioni faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi, nonché dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la commissione medesima. Il Consiglio individua altresì il coordinatore che assume le funzioni di Presidente *pro tempore* e i tempi entro i quali la commissione deve terminare i lavori.
2. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, a conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
3. Possono essere istituite dal Consiglio comunale, con le suddette modalità, anche altre commissioni speciali per approfondimenti su temi specifici o generali di interesse per la comunità.
4. Per il funzionamento di tale Commissione si applicano, in quanto compatibili, le norme di funzionamento dettate per le Commissioni consiliari permanenti.

Articolo 14 *Commissione di indagine*

1. Il Consiglio comunale può costituire con la maggioranza assoluta dei propri membri, su proposta del Sindaco o di quattro Consiglieri (un terzo), una Commissione di indagine sull'attività dell'Amministrazione, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Revisore dei conti.
2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed i termini per concluderla e per riferire al Consiglio. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi consiliari.

3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Sindaco, il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti afferenti all'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi, con l'obbligo per i Commissari di osservare le norme previste dalle vigenti normative in materia di privacy.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore dei Conti, del Segretario comunale, dei Responsabili degli uffici e dei loro dipendenti e dei rappresentanti del comune in altri enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti.
5. La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata dal personale incaricato, su proposta del Presidente della stessa commissione. I verbali delle sedute e la relazione finale devono essere inviati al Sindaco.
6. Nella relazione al Consiglio, il Sindaco può disporre, ricorrendone le condizioni, l'audizione della Commissione a porte chiuse in seduta segreta. Tutti i Consiglieri sono tenuti in tal caso al segreto d'ufficio.
7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di propria competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni da adottare, fissando eventualmente un termine.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio, la Commissione conclude la propria attività e nella stessa seduta viene sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal Sindaco al Segretario comunale che ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.
9. Per il funzionamento di tale Commissione si applicano, in quanto compatibili, le norme di funzionamento dettate per le Commissioni consiliari permanenti.

CAPO V
I CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 15
Generalità

1. L'elezione dei Consiglieri, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Articolo 16
Entrata in carica – Convalida

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza dell'organo consiliare si deve provvedere, innanzitutto, alla lettura dei risultati delle consultazioni elettorali svoltesi e conseguentemente alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità dei candidati alla carica di Sindaco e dei Consiglieri Comunali.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di Consigliere comunale, entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Articolo 17
Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Sindaco tramite l'ufficio protocollo del comune o comunicate direttamente all'assemblea.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il Consiglio comunale può procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari entro la stessa seduta nella quale sono annunciate o comunque entro 10 giorni dalla stessa o dalla data di presentazione al protocollo, mediante distinte

deliberazioni e tenendo conto dell'ordine di presentazione.

4. Non si procede alla surroga qualora, nei suddetti termini, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio comunale.

Articolo 18

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Trovano applicazione le norme in materia di cause ostative alla candidatura, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, sospensione e rimozione degli amministratori previste dalle leggi vigenti.
2. Il Sindaco, o in sua mancanza il Vice Sindaco, avuta conoscenza di una delle cause di cui al precedente comma, convoca il Consiglio comunale che ne prende atto ed adotta le deliberazioni conseguenti.
3. I Consiglieri comunali sono tenuti, salvo giustificati motivi, a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio comunale. Coloro che non intervengono a tre adunanze consiliari consecutive senza aver fornito motivate giustificazioni nei termini previsti al successivo comma, sono soggetti all'avviamento del procedimento di rimozione.
4. Le giustificazioni devono essere motivate per iscritto al Sindaco entro la terza adunanza consiliare consecutiva non partecipata. In alternativa esse possono essere riferite in seduta pubblica, negli stessi termini temporali, dal Capogruppo del Consigliere interessato o di un suo delegato.
5. Il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata nei termini indicati al comma precedente, senza che siano pervenute le giustificazioni richieste, con comunicazione scritta ai sensi di legge, provvede a comunicare al Consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le proprie ragioni di impedimento, nonché di fornire al Sindaco, eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine, il Consiglio esamina le giustificazioni proposte. Il Consigliere ha il diritto di intervenire per illustrare le proprie ragioni nella riunione consiliare. Il Consiglio delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative addotte da parte del Consigliere interessato. La decadenza è dichiarata ove la proposta è accolta, con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
6. Per la surroga dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica si seguono le stesse modalità previste per i Consiglieri dimissionari.

Articolo 19

Sospensione dalle funzioni

1. I componenti dell'organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del prefetto quando sussistono i motivi di legge.
2. Il Sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata.
3. Il Consiglio comunale, nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.
4. Il Componente sospeso, facente parte dell'organo consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in sua rappresentanza.

Articolo 20

Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri o i Gruppi consiliari possono presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni su argomenti di interesse pubblico.
2. Essi hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale, che esercitano mediante la presentazione di osservazioni, modifiche e emendamenti.
3. Nella stessa seduta, ogni Consigliere può presentare al massimo due interrogazioni, due interpellanze, due mozioni e due ordini del giorno.
4. Di tutti gli atti di iniziativa dei Consiglieri o dei Gruppi che prevedono comunque un passaggio consiliare, deve essere data, tramite la segreteria del Consiglio, informativa al Sindaco.
5. I Consiglieri ed i Gruppi consiliari hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
6. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco, il quale la trasmette al Segretario comunale per l'iter procedurale di legge. Se la proposta risulta di competenza del Consiglio, il Sindaco la iscrive

all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

7. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
8. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione o delle altre iniziative.
9. Gli emendamenti devono essere presentati al Sindaco, in forma scritta, entro i tre giorni precedenti quello dell'adunanza per consentire, ove necessario, l'acquisizione dei pareri da parte dei Responsabili dei Servizi competenti.
10. Gli emendamenti che riguardano semplici correzioni formali, o che comunque non richiedono i pareri dei Responsabili dei Servizi competenti, possono essere presentati in forma scritta al Sindaco prima dell'adunanza o richiesti verbalmente durante il dibattito consiliare.
11. L'accettazione degli emendamenti richiesti durante la seduta, è comunque subordinata alla presentazione in forma scritta al Sindaco, prima della relativa votazione, della proposta avanzata.
12. Tutte le richieste di emendamento saranno inserite nel verbale della seduta.

Articolo 21

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione comunale, dalle aziende, dalle istituzioni e dagli enti partecipati, gli atti e le informazioni in loro possesso necessari all'espletamento del mandato elettivo.
2. Nel caso di acquisizione degli atti riferiti all'ordine del giorno iscritto nella successiva seduta consiliare, l'esercizio di tale diritto risulta automatica senza necessaria richiesta scritta. Ogni ufficio dell'Ente, per la propria parte, provvederà a predisporre tali atti almeno 24 ore prima della prevista seduta consiliare.
3. Negli altri casi, l'esercizio di tale diritto avverrà mediante presentazione di richiesta scritta indirizzata al Segretario Comunale e per conoscenza al Sindaco.
4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Articolo 22

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio.
3. L'indennità di presenza è concessa, se stabilita in apposita delibera, anche per le sedute delle commissioni comunali, siano esse consiliari o formalmente istituite o istituite da leggi statali o regionali.
4. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente autorizzati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese documentate del pernottamento, soggiorno e viaggio, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
5. La Giunta comunale può deliberare di assicurare i componenti del Consiglio comunale e gli Assessori contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Articolo 23

Diritto di espressione

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Articolo 24

Responsabilità personale

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da qualsiasi responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza o che non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso ed abbia comunque espresso voto contrario.

4. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla legge.

Articolo 25

Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Il Consigliere che si assenta, anche temporaneamente, dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala ed al suo rientro, avvertire il Segretario comunale perché sia presa nota a verbale.
3. Qualora il Consigliere si assenti dall'aula senza rispettare la suddetta norma, è richiamato pubblicamente dal Sindaco.
4. Alla terza assenza del Consigliere nella stessa seduta, non debitamente comunicata, il Sindaco ne fa prendere nota a verbale. In tal caso al Consigliere interessato non verrà corrisposto il gettone di presenza per l'adunanza.

Articolo 26

Astensione obbligatoria

1. Non possono partecipare alla discussione ed alla votazione sui temi all'ordine del giorno del Consiglio comunale, i Consiglieri, gli Assessori e il Sindaco, quando trattasi di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o sui quali è comunque presente un interesse diretto anche professionale, nonché negli altri casi previsti dalla legge.
2. L'obbligo di astensione a partecipare ai lavori del Consiglio non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici e gli strumenti urbanistici attuativi, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata ed effettiva fra il contenuto delle delibere proposte al Consiglio e gli specifici interessi, anche professionali, dell'amministratore o quelli di suoi parenti o affini sino al quarto grado.
3. Nei casi dubbi, su proposta del Sindaco che si richiama alle suddette motivazioni, il Consiglio comunale può decidere a maggioranza con votazione segreta, l'esclusione di un suo componente dai lavori all'ordine del giorno. In tal caso non partecipa alla votazione il componente del Consiglio interessato al provvedimento.
4. I componenti dell'organo consiliare e gli Assessori tenuti ad astenersi dal partecipare ai lavori suddetti, ne informano il Segretario comunale che prende atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

CAPO VI

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 27

Indirizzi

1. Il Consiglio comunale stabilisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca di sua competenza dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del Comune.

Articolo 28

Modalità di nomina e di incarico

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio comunale la nomina di rappresentanti del Consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei Gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare al Sindaco ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.
3. Nel caso in cui il Consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Articolo 29

Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

PARTE III

IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

I LAVORI CONSILIARI

Articolo 30

Ordine del giorno dei lavori consiliari

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco, stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali o dalla Giunta secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
4. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Articolo 31

Pubblicazione dell'Ordine del giorno

1. L'avviso di convocazione delle adunanze ordinarie e straordinarie, con l'ordine del giorno dei lavori, è esposto all'Albo del Comune e nelle postazioni previste per le pubbliche affissioni del Comune, dalla data del protocollo dell'avviso di convocazione e fino al termine dell'adunanza.

2. Gli avvisi per le convocazioni urgenti del Consiglio comunale sono esposti all'albo almeno 24 ore prima della riunione.
3. Gli argomenti eccezionalmente aggiunti all'ordine del giorno dei lavori sono tempestivamente pubblicati all'albo pretorio del comune ed ivi mantenuti fino al termine dell'adunanza.

Articolo 32

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'Ufficio di Segreteria, almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al comma 1, nel testo completo e corredata dei pareri prescritti e di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.

CAPO II
LE ADUNANZE CONSILIARI

Articolo 33
Le riunioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale si riunisce in prima e seconda convocazione, per adunanze ordinarie e straordinarie, in seduta pubblica, aperta o segreta.

Articolo 34
Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno sette Consiglieri comunali, compreso il Sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
3. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Sindaco, o su sua richiesta, dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Sindaco non avvia la seduta consiliare e dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il Sindaco che deve richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario per validamente deliberare, il Sindaco dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, per un massimo di 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale.

Articolo 35

Adunanze di seconda convocazione

1. Le adunanze di seconda convocazione fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta e risultano valide con l'intervento di almeno quattro Consiglieri.
2. Le adunanze di seconda convocazione avranno luogo non prima di un'ora da quella andata deserta.
3. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale.
4. Nel caso di affari rinviati volontariamente dal Consiglio per la trattazione di una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che è stata volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il livello di convocazione della seduta sospesa o interrotta.

Articolo 36

Adunanze ordinarie

1. Sono ordinarie esclusivamente le adunanze consiliari convocate a termini di legge e nelle quali figura all'Ordine del giorno dei lavori la trattazione del bilancio preventivo ovvero del conto consuntivo del Comune.

Articolo 37

Adunanze straordinarie

1. Sono straordinarie tutte le adunanze consiliari ad eccezione di quelle ordinarie.

Articolo 38

Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio comunale sono normalmente pubbliche, salvo quelle espressamente previste in seduta segreta.
2. Chiunque può assistere a tali sedute, tenendosi nello spazio appositamente riservato al pubblico.

Articolo 39

Sedute “aperte”

1. Sono sedute pubbliche convocate quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità. Il Sindaco, può convocare l'adunanza “aperta” del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare, delle associazioni e dei cittadini interessati ai temi da discutere.
3. Soltanto in tali particolari adunanze, il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi del pubblico e dei rappresentanti come sopra invitati che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti rappresentate.

Articolo 40

Sedute segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità morali, correttezza e comportamenti di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'Ordine del Giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza e comportamenti di persone, il Sindaco invita i Consiglieri a chiudere la discussione, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno quattro Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
4. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del Consiglio, escano dall'aula.
5. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del Consiglio ed il Segretario comunale, vincolati tutti al segreto d'ufficio.
6. Nel caso in cui la discussione verta su eventuali rapporti problematici tra l'Amministrazione locale e il Segretario Comunale, questo ultimo non potrà stare in aula e sarà sostituito, nell'esercizio delle sue funzioni, dal consigliere comunale più giovane di età.

Articolo 41
La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso l'apposita sala civica allo scopo destinata. Il Sindaco può stabilire, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede di cui sopra, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio in altra sede.
2. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
3. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede municipale viene esposta la bandiera dell'Unione Europea, dello Stato, e quella della Regione o del Comune.

CAPO III

LA CONVOCAZIONE DELLE ADUNANZE CONSILIARI

Articolo 42

Iniziativa di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta dal Vice Sindaco o, in sua assenza, dal Consigliere anziano.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso d'inosservanza di tale obbligo, provvede, in via sostitutiva, il soggetto individuato dalle normative vigenti.
4. Ad integrazione della normale e programmata attività consiliare, il Sindaco o almeno un quinto dei Consiglieri in carica hanno facoltà di richiedere la convocazione del Consiglio comunale per la trattazione di specifici argomenti. La convocazione del Consiglio comunale può essere richiesta, per trattare temi di interesse collettivo, anche da almeno 100 elettori o da 2 associazioni iscritte all'albo comunale, con istanza indirizzata al Sindaco e corredata delle firme autenticate. Nei casi suddetti, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine rispettivamente non superiore a 20 e 30 giorni inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
5. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale viene presentata al protocollo dell'ente l'istanza dei soggetti sopramenzionati indirizzata al Sindaco.
6. Il Servizio competente sulla materia da trattare predisporrà lo schema di deliberazione necessario corredato della documentazione di supporto e del parere tecnico del Responsabile del Servizio. Qualora emerga la necessità di provvedere, con costi a carico del Comune, ad oneri specifici di spesa, è altresì necessario il parere di regolarità contabile, reso, ai sensi di legge, dal Responsabile del Servizio finanziario.
7. Nel caso di inosservanza, da parte del Sindaco, o in sua assenza dal sostituto, dell'obbligo di convocazione dello stesso in forza della richiesta e nei termini suddetti, vi provvede direttamente il Prefetto, ai sensi di legge.

Articolo 43

Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima e/o in seconda convocazione ed i relativi orari di inizio.
3. L'avviso di convocazione precisa inoltre se la seduta è pubblica, aperta o segreta, la sede ove la stessa sarà tenuta e gli argomenti da trattare iscritti all'Ordine del Giorno. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza. L'avviso di convocazione deve anche precisare se l'adunanza viene convocata d'urgenza. Il Consiglio è convocato d'urgenza, su decisione del Sindaco, quando egli ritiene che sussistano motivi rilevanti che lo rendono necessario.
4. L'avviso di convocazione e l'Ordine del Giorno sono firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge effettuare la convocazione.

Articolo 44

Notifica dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, contenente anche l'Ordine del Giorno dei lavori, deve essere notificato al domicilio del Consigliere.
2. I Consiglieri che non risiedono nel comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco ed al Segretario comunale l'indirizzo presso il quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente l'attività istituzionale, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. Fino a quando non è stata effettuata tale designazione, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata postale, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione.

3. Il recapito è effettuato dal messo comunale o da un dipendente comunale a cui sono assegnate le funzioni di messo. Se nessuno risulta reperibile al domicilio indicato, il messo è autorizzato a spedire l'avviso di convocazione a mezzo raccomandata. Anche in tale circostanza si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione.
4. Ciascun Consigliere può richiedere, con lettera indirizzata al Sindaco ed al Segretario comunale, altre modalità per la notifica degli avvisi di convocazione. Il Sindaco accoglie la richiesta se corrispondente a criteri di economia e semplificazione e l'Ufficio di Segreteria provvede conseguentemente con le modalità di notifica dell'avviso di convocazione del Consiglio, richieste in alternativa a quelle previste ai commi precedenti sollevano l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito.

Articolo 45

Termini di consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione per le adunanze consiliari ordinarie deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione e quello per le adunanze straordinarie almeno tre giorni prima.
2. Nel caso che per motivi eccezionali, urgenti ed imprevedibili si debbano aggiungere nuovi argomenti all'Ordine del Giorno dell'adunanza, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti e seguendo le modalità previste per la prima notifica. In mancanza di tale margine di tempo, le aggiunte sono comunicate ai Consiglieri prima dell'apertura della seduta, rinviando l'inizio dei lavori al massimo di 30 minuti.
3. L'avviso per le adunanze del Consiglio comunale convocato d'urgenza deve essere notificato almeno 24 ore prima della riunione. In tal caso il termine include anche i giorni festivi.

CAPO IV

LA DISCIPLINA DELLE ADUNANZE CONSILIARI

Articolo 46

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non sono consentite espressioni od apprezzamenti che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Sindaco lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.
5. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Sindaco ed all'assemblea.
6. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
7. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Sindaco deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
8. Solo al Sindaco è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
9. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Sindaco richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Articolo 47
Comportamento del pubblico

1. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare ad eccezione delle sedute aperte, previa autorizzazione del Sindaco. E' facoltà del Sindaco, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della Forza Pubblica.
2. Il Sindaco, può invitare soggetti estranei al Comune ad intervenire ed a prendere la parola ove ciò risulti necessario per il proficuo esercizio dell'attività del Consiglio. In caso di dissenso espresso da almeno un Consigliere decide il Consiglio a maggioranza.
3. Il pubblico che assiste alle adunanze pubbliche del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni commento o manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni manifestate dai Consiglieri o sulle decisioni del Consiglio. Solo nelle sedute aperte, il pubblico od i propri rappresentanti possono esprimersi a seguito di autorizzazione del Sindaco.
4. Nell'aula consiliare non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che possa condizionare o interferire con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o recare disturbo allo stesso.
5. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella sala consiliare spettano discrezionalmente al Sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, della Forza Pubblica.
6. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Sindaco, dopo averle verbalmente invitate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza. La Forza Pubblica può intervenire all'interno dell'aula consiliare solo su richiesta o dietro autorizzazione del Sindaco.
7. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Sindaco, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Sindaco la dichiara definitivamente interrotta. In tal caso il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Articolo 48

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Sindaco, per le esigenze del Consiglio, può invitare nella sala i dipendenti comunali perchè effettuino relazioni o diano informazioni di dettaglio e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici delle Commissioni, nonché professionisti e altri, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa, e si prosegue nella verbalizzazione.

CAPO V *LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI*

Articolo 49 *Ordine di trattazione degli argomenti*

1. Il Consiglio comunale, dopo la verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti nella sequenza indicata nell'Ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su indicazione motivata del Sindaco o su richiesta di un Consigliere. In quest'ultimo caso è richiesta la votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
3. Durante la seduta consiliare, nessun intervento avviato può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento.
4. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco dichiara chiusa la seduta.

Articolo 50 *Norme generali per la discussione*

1. Ogni argomento all'Ordine del giorno è introdotto dal Sindaco e può essere illustrato dal Sindaco, dall'Assessore competente o dal relatore delegato.
2. Qualora debbano trattarsi argomenti che sono stati sottoposti alla valutazione della Commissione consiliare competente, il Presidente della stessa può riferire al Consiglio i risultati del dibattito interno alla Commissione.
3. Successivamente, il Sindaco concede, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire.
4. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare per un tempo massimo di dieci minuti suddivisibile in due interventi.
5. Il Sindaco può intervenire in qualsiasi momento della discussione.
6. I termini di tempo previsti dal comma 4 sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al

rendiconto della gestione, nonché ai piani generali di programmazione territoriale.

7. Esauriti gli interventi, il Sindaco dichiara chiuso il dibattito.
8. Prima della votazione il Sindaco concede la parola, di norma ai Capigruppo, per l'eventuale dichiarazione di voto. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo dissentano dalla posizione espressa dal proprio Capogruppo hanno diritto anch'essi di intervenire.
9. L'espressione della dichiarazione di voto non può protrarsi per un tempo superiore a cinque minuti.
10. Concluse anche le eventuali dichiarazioni di voto, la proposta di delibera viene messa in votazione.

CAPO VI *IL DIBATTITO CONSILIARE*

Articolo 51 *Comunicazioni e proposte*

1. All'inizio di ogni seduta il Sindaco o gli Assessori possono effettuare proprie comunicazioni al Consiglio comunale.
2. Qualora un Consigliere intenda fare proprie comunicazioni all'assemblea, non riferibili specificatamente agli argomenti iscritti all'ordine del giorno dei lavori, deve informare il Sindaco motivando le sue intenzioni e ricevere dallo stesso preventiva autorizzazione.
3. Il Sindaco può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Articolo 52 *Interrogazioni*

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta e sottoscritta da uno o più Consiglieri rivolta al Sindaco e/o all'Assessore competente per avere informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. In essa deve essere precisato se si intende richiedere risposta orale. Deve essere consegnata al protocollo comunale o spedita.
2. La risposta scritta, deve essere inviata per posta all'interrogante entro 30 giorni dalla data di presentazione al protocollo del comune.
3. L'interrogato, qualora sussistano motivazioni oggettive che impongono una dilazione della risposta, ha facoltà di ritardare la stessa, dichiarando nella comunicazione scritta da inviare all'interrogante entro i termini indicati, le ragioni dell'inevitabile ritardo. In tal caso i termini per la risposta scritta sono raddoppiati.
4. Per la trattazione in Consiglio Comunale di argomenti richiesti ai sensi dell'art. 42, comma 4 del presente regolamento, dovranno essere rispettati i termini di cui allo stesso articolo. La trattazione degli stessi non potrà occupare più di un'ora per ogni adunanza consiliare.
5. Il testo da trattare è letto in aula da uno dei richiedenti che potrà anche illustrarlo con un intervento della durata massima di cinque minuti decorrenti

dal termine della lettura del testo. La risposta deve essere contenuta entro il tempo di dieci minuti.

6. Al primo dei firmatari, ed in caso di sua assenza o rinuncia ad uno degli altri firmatari, è consentita una replica della durata massima di cinque minuti, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni.
7. Qualora il replicante non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una discussione sulla risposta data, può presentare una mozione che dovrà essere iscritta, trascorsi 20 giorni dalla presentazione, all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.
8. Trascorso il tempo di un'ora dall'inizio della trattazione dell'argomento o degli argomenti, il Sindaco fa concludere quello che è rimasto a quel momento in esame e rinvia poi gli altri eventualmente rimasti da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.

Articolo 53 *Interpellanze*

1. L'interpellanza consiste nella domanda sottoscritta da uno o più Consiglieri rivolta al Sindaco o alla Giunta comunale per conoscere e commentare i comportamenti della Giunta stessa o i suoi indirizzi su questioni di carattere generale di particolare rilievo.
2. Le interpellanze sono inoltrate per scritto al Sindaco tramite il protocollo comunale o presentate in seduta consiliare e devono essere inviate anche al Sindaco che ne dispone l'iscrizione all'ordine del giorno secondo l'ordine di presentazione.
3. Il Sindaco, d'intesa con l'interpellante e con la Giunta comunale, stabilisce il termine entro il quale l'interpellanza deve essere trattata.
4. L'interpellanza è succintamente illustrata dal proponente e ad essa segue la risposta del Sindaco o del portavoce della Giunta comunale, dopo la quale l'interpellante ha diritto di replicare, con un intervento che non può superare i dieci minuti. Sulle interpellanze hanno facoltà di intervenire tutti i Gruppi consiliari, con un oratore ciascuno per non più di dieci minuti.
5. Il Sindaco od altro delegato dalla Giunta può chiudere il dibattito, con un intervento contenuto entro i dieci minuti, per rappresentare le conclusioni conseguenti alla discussione.
6. L'interpellanza non richiede comunque una votazione finale.
7. La trattazione delle interpellanze non potrà impegnare per più di un'ora i lavori di ciascuna adunanza consiliare.

Articolo 54

Mozioni

1. La mozione è diretta a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio comunale e consiste in un documento scritto e motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri o da uno o più Gruppi consiliari.
2. La mozione può riguardare una proposta di voto:
 - Su un argomento diretto a sollecitare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione comunale sull'argomento stesso;
 - Per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.
3. La mozione è indirizzata al Sindaco tramite il protocollo comunale o presentata nel corso di una seduta consiliare. Il Sindaco decorsi dieci giorni, ne dispone l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale.
4. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente regolamento.
5. Le mozioni vengono discusse seguendo le regole generali del dibattito consiliare che si conclude con una votazione.

Articolo 55

Deliberazioni consiliari

1. Sono gli atti assunti dal Consiglio comunale sulla base delle proposte formulate dagli aventi diritto e devono essere trasmesse al Sindaco nei termini e con le modalità previsti dal presente regolamento.
2. Le proposte, che non siano meri atti di indirizzo, devono essere supportate dal parere di regolarità tecnica e, qualora comportino impegni di spesa o riduzione di entrate, dal parere di regolarità contabile sottoscritti dai Responsabili d'area. Devono essere corredate inoltre della documentazione richiamata in allegato e delle eventuali informazioni ritenute utili per la loro valutazione e per l'esercizio dei poteri spettanti ai Consiglieri.
3. La verifica dell'applicazione del corretto iter procedurale per la presentazione al Consiglio delle proposte di deliberazione, compresa la documentazione di supporto, è affidato al Segretario Comunale, con l'obiettivo di assicurare al Consiglio tutti gli elementi di valutazione necessari. Sulle proposte di deliberazione possono essere presentati dai Consiglieri emendamenti che saranno rimessi, a cura del Sindaco, alla volontà del Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
5. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
6. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituitesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi dovranno prevedere forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Articolo 56 *Immediata eseguibilità*

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
2. La proposta di immediata eseguibilità è effettuata dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata espressa in forma palese.

Articolo 57 *Mozione d'ordine*

1. La mozione d'ordine è un richiamo verbale, formulato durante il dibattito consiliare, inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere, votare od approvare una deliberazione, siano osservate le norme di legge e le indicazioni del presente regolamento.
2. Il Sindaco decide se il richiamo sia giustificato, da accogliersi o da rigettare e provvede di conseguenza.

Articolo 58

Questioni procedurali

1. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, la decisione necessaria è adottata dal Sindaco, ispirandosi ai principi generali dell'ordinamento, sentito il parere non vincolante dei Capigruppo.
2. Tale decisione è inappellabile.

Articolo 59

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi, e che la sua trattazione debba essere ritirata.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. La questione pregiudiziale o sospensiva è presentata di norma dal Capogruppo, ma può essere avanzata anche da ciascun Consigliere che può parlare a titolo personale, del Gruppo di appartenenza o di più Gruppi.
4. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri – un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.
5. La questione sospensiva posta durante il dibattito e prima della votazione è rimessa alla valutazione del Sindaco, sentito il parere non vincolante dei Capigruppo.

Articolo 60
Fatto personale

1. Costituisce “fatto personale” l’essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Ciascun intervento sul fatto personale non può durare più di cinque minuti.
4. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

CAPO VII **LE VOTAZIONI**

Articolo 61 *Designazione degli scrutatori*

1. All'inizio di ciascuna seduta consiliare, durante la quale sia prevista almeno una votazione in forma palese o segreta, il Sindaco designa due Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatori. La minoranza deve essere sempre e comunque rappresentata, con almeno un proprio Consigliere fra gli scrutatori.
2. Per tutte le votazioni dei Consiglieri gli scrutatori assistono il Sindaco nella verifica della validità delle schede e nella formulazione del risultato delle stesse.
3. Il Consigliere scrutatore che si assenta dalla seduta o dalla votazione deve essere sostituito prima della votazione stessa.

Articolo 62 *Modalità generali di voto*

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, di norma in forma palese e, nei casi previsti, per appello nominale o in forma segreta con le modalità indicate nel presente regolamento.
2. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
3. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale o su quella sospensiva presentate prima di affrontare il tema previsto, si effettua prima di iniziare la trattazione dello stesso.
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di presentazione:
 - per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per singola parte, la votazione avviene prima su ciascuna di esse, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo.
 - i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

4. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
5. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Solo al Sindaco sono consentiti brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

Articolo 63

Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Sindaco ne proclama il risultato.
3. La votazione è soggetta a controprova, purché venga richiesta anche da un solo Consigliere immediatamente dopo la sua effettuazione o comunque prima di aver iniziato la trattazione di altri argomenti.

Articolo 64

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Sindaco precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Articolo 65

Votazione segreta

1. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei

comportamenti di persone o designare nominativamente propri incaricati.

2. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.
3. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Sindaco stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
4. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
5. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco, affinché ne sia preso atto nel verbale.
6. Terminata la votazione il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
7. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.
10. Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione o su richiesta di uno scrutatore.

Articolo 66

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi, dallo statuto o dal presente regolamento, per i quali si richiede un "quorum speciale di maggioranza di voti", ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

2. Si definisce “quorum speciale di maggioranza di voti” o maggioranza qualificata un numero di voti pari almeno alla metà più uno dei Consiglieri componenti il Consiglio.
3. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza (quorum strutturale), ma non ai fini della validità della delibera (quorum funzionale).
4. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. Essa può essere riproposta in un’adunanza successiva.
6. Dopo l’annuncio dell’esito della votazione il Sindaco conclude il suo intervento comunicando l’esito delle votazioni.
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli, il numero e il nome dei Consiglieri contrari alla proposta e quello degli astenuti.
8. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

CAPO VIII
IL VERBALE DELLE ADUNANZE

Articolo 67
Contenuti, redazione e firma

1. Le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale, vengono redatte a cura del Segretario comunale.
2. Nelle deliberazioni vengono riportate i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, le variazioni delle presenze dei Consiglieri intervenute durante la trattazione dell'argomento ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
3. Dal verbale delle adunanze deve risultare inoltre, quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e le modalità di votazione.
4. La discussione della seduta consiliare viene verbalizzata a cura del Segretario comunale.
5. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi. Gli interessati che intendessero far riportare i propri interventi in forma integrale e completa, devono richiederlo esplicitamente al Sindaco e fornire il testo scritto e firmato dell'intervento.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 68

Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Sindaco.
2. Il Sindaco incarica il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, al Consiglio comunale. Il Consiglio decide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Sindaco. Egli sospende la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate con l'ausilio del Segretario comunale. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Sindaco, ripresi i lavori del Consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al 2° comma.
4. L'interpretazione della norma definita come sopra ha validità permanente e in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Articolo 69

Definizione dei termini temporali

1. Nel computo dei giorni non si tiene conto del "*dies a quo*", cioè del giorno di partenza. Se il termine scade in giorno festivo è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Articolo 70
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo alla esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.

Articolo 71
Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica, agli Assessori, nonché ai Responsabili degli Uffici e Servizi.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.

Articolo 72
Revisione del Regolamento e verifica della sua attuazione

1. Ciascun consigliere può proporre modificazioni al regolamento.
2. Il Consiglio Comunale, dopo sei mesi ed entro un anno, dall'approvazione del presente regolamento, verificherà l'attuazione delle norme in esso contenute, previa relazione della Giunta.